REPUBBLICA ITALIANA **Sent. 230/26**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gianpiero Madeo, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della Giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza del 23 settembre 2026 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto in data 20 aprile 2026 al n. 21356 del Registro di Segreteria, sul ricorso promosso [Omissis...], assistito e difeso dall' Avv. Franco Di Teodoro (c.f. DTDFNC59M15A462E), presso il cui studio in Teramo, Corso De Michetti n. 64, ha eletto domicilio.

CONTRO

- I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante / Direttore pro tempore, con sede in Teramo alla Via Oberdan n. 32 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Capannolo (c.f. CPNMNL67E42A345R) e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in L'Aquila in Via dei Giardini, n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto;

- Regione Abruzzo (C.F./P.IVA 80003170661), in persona del suo Presidente pro tempore, con sede in L'Aquila, alla Via

Leonardo Da Vinci n. 6;

- ADSU - Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo (C.F./P.IVA 00920370673), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Teramo, alla Via Delfico n. 73, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Referza presso il cui studio in Teramo, Corso Cerulli n. 31, ha eletto domicilio.

Visto il Codice di Giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114;

Esaminati il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui è stata liquidata la propria pensione a seguito di domanda presentata in data 10 febbraio 2025 con decorrenza dal 1° giugno 2025 e ricorre avverso l'Azienda per il diritto agli Studi Universitari di Teramo, la Regione Abruzzo e l'INPS.

In concreto[Omissis…], contesta che l'INPS ha proceduto alla liquidazione del proprio trattamento pensionistico ritenendo che l'indennità di funzione direttoriale corrisposta dalla Regione Abruzzo per l'incarico di [Omissis…], non fosse un elemento retributivo da includere nel cosiddetto ultimo miglio, computandolo solo nella quota B di pensione, anziché anche nella quota A. Nello specifico l'INPS avrebbe chiesto all'ADSU di

rettificare la comunicazione inizialmente effettuata con l'apposito applicativo informatico relativa agli emolumenti pensionabili al fine di escludere la suddetta indennità.

L'Istituto previdenziale avrebbe giustificato tale scelta ritenendo applicabile l'art. 43 del D.P.R. n. 1092/1973 considerando insussistente il requisito della continuità dell'emolumento, in quanto percepito nell'ambito di un incarico svolto in comando, ritenuto per sua natura provvisorio e revocabile. Nel ricorso si ritiene erronea l'applicazione da parte dell'INPS della citata normativa, che introduce il principio di tassatività degli emolumenti pensionabili, in quanto avrebbe un ambito soggettivo limitato ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato (o a esse equiparate) e non sarebbe applicabile ai dipendenti degli enti locali, ai quali troverebbero applicazione gli artt. 15 e 16 della L. n. 1077/1959, per i quali la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della L. 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti annualmente dovuti al dipendente come remunerazione per l'attività lavorativa svolta "*ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro*".

Rappresenta il ricorrente che la giurisprudenza della Corte dei conti riterrebbe, a differenza di quanto previsto per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, che ai fini dell'inclusione nella base pensionabile per i trattamenti pensionistici degli iscritti

alla ex C.P.D.E.L. occorre che l'emolumento in questione soddisfi semplicemente due condizioni:

a) la prima, che sia stato corrisposto e assoggettato a contribuzione in modo continuativo per l'attività normalmente svolta dal dipendente in relazione alla qualifica ricoperta;

b) la seconda, che la sua corresponsione sia legittimata da disposizioni di legge o di regolamento o di contrattazione collettiva (nazionale o locale/aziendale) di lavoro.

In sintesi, ritiene l'attore che per la CPDEL, se è continuativo e contrattualmente previsto, l'emolumento è generalmente pensionabile con la conseguenza che l'indennità di funzione direttoriale percepita dal ricorrente quale [Omissis...]andrebbe computata nell'ultimo miglio e ascritta anche nella quota A ai fini pensionistici.

Quanto al contestato carattere della continuità di un determinato compenso, si sostiene che non può essere concepito in modo assoluto (cioè come erogazione ininterrotta ogni singolo giorno dell'anno), ma dovrebbe essere valutato in relazione alla particolare natura di ciascun compenso e al suo collegamento con l'attività lavorativa.

Nel caso di specie sarebbe evidente come l'indennità di funzione direttoriale sia causalmente correlata all'ordinaria prestazione lavorativa e rappresenti un elemento costitutivo del trattamento retributivo con i caratteri della fissità e della continuità, in quanto la natura temporanea o revocabile dell'istituto del

comando non escluderebbe la continuità dell'emolumento percepito durante il periodo di effettivo svolgimento dell'incarico.

In data 10 settembre 2026 si è costituita in giudizio l'ADSU - Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo sostenendo la carenza di legittimazione passiva nei suoi confronti e, comunque, ribadendo la correttezza del proprio operato.

In data 12 settembre si è costituita in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto che caratteristica indefettibile di un emolumento per essere ricompreso anche nella cosiddetta quota A della pensione è il carattere di fissità, continuità e corrispettività della remunerazione. Tali presupposti non sarebbero propri dell'indennità percepita dal ricorrente [Omissis...], in quanto tale incarico è stato ricoperto in posizione di comando, caratterizzato da natura temporanea, con la conseguenza che la retribuzione percepita avrebbe natura aleatoria, dovendosi, invece, considerare fissa e continuativa quella spettante presso l'ADSU di provenienza. A supporto di tali conclusioni richiama diversa giurisprudenza.

In data 18 settembre 2026 il ricorrente ha depositato memoria di replica, contestando le conclusioni dell'INPS e in particolare sottolineando la ritenuta inconferenza della giurisprudenza richiamata e sottolineando la diversità tra un comando disposto per carenze di organico dell'ente ricevente e il comando disposto

ex art. 19 comma 5-bis D.lgs. n.165/2001. Pertanto, insiste per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 23 settembre 2026 le parti si sono riportate alle proprie memorie scritte, confermando le medesime conclusioni.

DIRITTO

1. Preliminarmente, dev'essere dichiarata la contumacia della Regione Abruzzo, Amministrazione non costituita ancorché ritualmente evocata in giudizio, che va, poi, estromessa dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva. Ciò in quanto i motivi di doglianza formulati con il ricorso introduttivo sono indirizzati soltanto nei confronti dell'Ente previdenziale e dell'Azienda per il diritto agli Studi Universitari di Teramo, unici soggetti in grado di contraddire nell'odierno contenzioso e di soddisfare la pretesa azionata con la corresponsione di quanto ritenuto di spettanza. Infatti, la Regione Abruzzo non è titolare del rapporto pensionistico dedotto in giudizio, né risulta destinataria di alcuna specifica pretesa suscettibile di essere fatta valere in questa sede. La mera circostanza che il ricorrente abbia prestato servizio presso detta Amministrazione [Omissis…]e che l'emolumento oggetto della domanda sia stato percepito in relazione all'incarico ivi svolto non è idonea a radicarne la legittimazione passiva.

2. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Azienda per il diritto agli Studi Universitari di Teramo.

Infatti, la legittimazione passiva deve essere individuata avendo riguardo al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio e alla concreta domanda proposta dal ricorrente, sussistendo nei confronti del soggetto che, secondo la prospettazione della domanda, è chiamato a contraddire in ordine alla situazione giuridica controversa. Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, generalmente, il soggetto cui compete la liquidazione e la corresponsione del trattamento pensionistico è l'INPS e, pertanto, l'Istituto riveste una posizione centrale nelle controversie aventi ad oggetto il quantum della pensione. Tale circostanza, tuttavia, non consente di escludere, in termini assoluti e per il solo fatto che la pensione sia materialmente liquidata dall'INPS, la legittimazione passiva dell'Amministrazione di appartenenza del richiedente la pensione, quando la controversia investa anche la determinazione degli elementi retributivi e pensionabili sulla cui base il trattamento è stato liquidato. La questione assume particolare rilievo nel caso di specie, nel quale la controversia non riguarda una mera contestazione del calcolo matematico effettuato dall'INPS, ma investe specificamente la composizione dell'ultimo miglio e, quindi, l'individuazione degli emolumenti che devono essere considerati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico. Sotto tale profilo, assume decisiva rilevanza la circostanza che spetta all'Amministrazione di appartenenza del pensionato inserire nell'apposito applicativo

le somme pensionabili per la formazione dell'ultimo miglio. In particolare, poi, nel caso in esame, si è verificata una specifica divergenza tra l'Amministrazione e l'INPS circa l'individuazione degli elementi retributivi da assumere ai fini pensionistici. Ed è proprio tale circostanza che rende non condivisibile la prospettazione secondo cui l'Amministrazione sarebbe del tutto priva di legittimazione passiva. Ne consegue che la posizione dell'Amministrazione non può essere considerata estranea al rapporto giuridico dedotto in giudizio. Nel caso di specie, infatti, questo giudice non è chiamato semplicemente a verificare se l'INPS abbia correttamente eseguito un calcolo sulla base di dati pacificamente acquisiti, ma è anche chiamato a stabilire se sia corretto avere escluso dal procedimento di determinazione della pensione somme che l'Amministrazione aveva originariamente comunicato come rilevanti ai fini dell'ultimo miglio. La controversia investe, quindi, anche il segmento del procedimento amministrativo nel quale l'Amministrazione ha avuto un ruolo diretto e determinante. Sotto questo profilo, deve essere tenuta distinta la titolarità del rapporto previdenziale, che fa capo all'INPS per quanto concerne la liquidazione e la corresponsione della prestazione, dalla partecipazione dell'Amministrazione alla formazione degli elementi retributivi e pensionabili che concorrono alla determinazione della prestazione stessa. La legittimazione passiva dell'ADSU non deriva, dunque, dal fatto che essa sia tenuta a corrispondere la

pensione, obbligazione che certamente non le compete, bensì dal fatto che la domanda proposta dal ricorrente investe una determinazione relativa a dati retributivi e pensionabili provenienti dalla stessa Amministrazione e successivamente modificati nel corso del procedimento di liquidazione pensionistica.

Pertanto, l'ADSU non può essere considerata un soggetto estraneo al rapporto controverso e la sua evocazione in giudizio non determina una carenza di legittimazione passiva.

3. Nel merito il ricorso è fondato e deve trovare integrale accoglimento.

Prima di tutto si ritiene utile chiarire quale sia la normativa applicabile per la determinazione della retribuzione pensionabile e del cosiddetto ultimo miglio. A tal fine occorre preliminarmente distinguere il concetto di base contributiva da quello di base pensionabile, nonché tenere conto della diversa disciplina applicabile in ragione della gestione previdenziale di appartenenza del dipendente. Il cosiddetto ultimo miglio costituisce, in tale contesto, lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione di appartenenza comunica all'INPS gli elementi retributivi necessari per la liquidazione della pensione. Esso, tuttavia, non costituisce una fonte autonoma della pensionabilità degli emolumenti, ma la loro valutabilità ai fini pensionistici deve essere individuata sulla base della normativa che disciplina la specifica gestione previdenziale

dell'interessato. La questione assume particolare rilievo perché, soprattutto con riferimento ai dipendenti pubblici, non può automaticamente identificarsi la retribuzione assoggettata a contribuzione con la retribuzione utile ai fini della determinazione della quota retributiva della pensione. Occorre, infatti, verificare, in relazione al periodo di riferimento e alla gestione previdenziale interessata, quali emolumenti siano computabili nella base pensionabile. Il quadro normativo è stato profondamente modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo e all'art. 2, comma 9, ha previsto per le forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, l'estensione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, della disciplina dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile. Tale disposizione deve essere coordinata con il successivo decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che ha operato una sostanziale armonizzazione della base imponibile previdenziale con quella fiscale, pur lasciando ferme le specifiche regole previdenziali relative alla determinazione della pensione. Ne consegue che la valutazione di un determinato emolumento richiede sempre di individuare la gestione previdenziale di appartenenza, il periodo temporale cui l'emolumento si riferisce e la disciplina applicabile alla specifica prestazione. Una prima importante distinzione riguarda i dipendenti dello Stato iscritti alla Cassa per i

trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) e i dipendenti degli enti locali iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL). Per i dipendenti statali, la disciplina storica della base pensionabile è contenuta principalmente nel D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. In particolare, l'art. 43 individua gli elementi che concorrono alla determinazione della base pensionabile, prevedendo un sistema nel quale la valutabilità dei singoli assegni e delle singole indennità è collegata alla specifica disciplina normativa che ne riconosce la rilevanza pensionistica. La disciplina della CTPS si caratterizza, pertanto, per la necessità di verificare, con riferimento alla componente retributiva della pensione, la specifica previsione normativa che consente di considerare il singolo emolumento ai fini pensionistici.

Diversa, invece, è la disciplina storicamente prevista per i dipendenti degli enti locali iscritti alla CPDEL. Per tale gestione assumono rilievo, in particolare, la legge 11 aprile 1955, n. 379, la legge 22 luglio 1965, n. 965 e la legge 5 dicembre 1959, n. 1077, che hanno disciplinato la determinazione della retribuzione pensionabile per le Casse degli enti locali. In tale sistema, la valutabilità degli emolumenti è stata tradizionalmente collegata alla presenza di determinate caratteristiche, tra cui, in particolare, la fissità e continuità dell'emolumento e la sua riferibilità all'attività di servizio, secondo i criteri previsti dalla disciplina della specifica gestione.

La distinzione non è meramente formale. Infatti, la diversa disciplina delle Casse comporta che la domanda relativa alla pensionabilità di un determinato emolumento non possa essere risolta attraverso il solo riferimento alla sua denominazione o al fatto che esso sia stato corrisposto durante il rapporto di lavoro. È necessario verificare la natura sostanziale dell'emolumento, il titolo in base al quale esso è stato corrisposto, la sua eventuale sottoposizione a contribuzione e, soprattutto, la norma che ne consente la valutazione ai fini della pensione. Tale verifica assume particolare criticità nel caso di emolumenti percepiti durante una posizione di comando. La circostanza che il dipendente abbia percepito una determinata somma durante tale periodo non è, infatti, di per sé sufficiente a stabilire se la stessa debba essere ricompresa nella base pensionabile. Occorre accertare il titolo dell'emolumento, l'Amministrazione che lo ha corrisposto, il regime contributivo applicato e la disciplina pensionistica propria della gestione cui il dipendente era iscritto. In questo quadro deve essere collocato il cosiddetto ultimo miglio, che, come detto, rappresenta il segmento informativo attraverso il quale l'Amministrazione comunica all'INPS gli elementi retributivi necessari per la definizione della posizione pensionistica e per la liquidazione del trattamento. Esso costituisce, pertanto, un momento essenziale del procedimento di liquidazione, ma non attribuisce all'Amministrazione un potere discrezionale di stabilire

autonomamente quali somme siano pensionabili, né attribuisce all'INPS una potestà di qualificazione svincolata dalla disciplina legislativa.

Da ciò deriva che, qualora sorga una controversia sull'inclusione o sull'esclusione di un determinato emolumento dall'ultimo miglio, la questione sostanziale da risolvere non è semplicemente se tale somma sia stata materialmente percepita dal dipendente, ma se, secondo la disciplina previdenziale applicabile, essa costituisca un emolumento utile alla determinazione della pensione. In altri termini, l'ultimo miglio rappresenta il momento di trasmissione del dato, mentre la fonte della pensionabilità dell'emolumento deve essere ricercata nella normativa previdenziale. Tale distinzione assume particolare rilievo anche ai fini della ricostruzione della vicenda oggetto del presente giudizio. Infatti, non vi è alcun dubbio che nella fattispecie in esame al ricorrente trovi applicazione la gestione previdenziale propria della CPDEL e non la CTPS. Infatti, [Omissis…]era un dipendente di un ente pubblico regionale abruzzese (ADSU) che, per il proprio personale, applica il CCNL Funzioni Locali. Sul punto, peraltro deve rilevarsi che, nonostante parte ricorrente sostenga che l'INPS intenda applicare la normativa propria della CTPS in realtà l'INPS nella memoria di costituzione concorda sull'applicazione della normativa propria della CPDEL. Diretta conseguenza di tale conclusione è che ai fini della determinazione della

cosiddetta quota A della pensione, occorre distinguere gli emolumenti aventi carattere di fissità e continuità dagli emolumenti accessori o variabili che, pur potendo essere utili ai fini pensionistici e concorrere alla quota B, non presentano le caratteristiche richieste per essere valorizzati nella quota A.

La disciplina di riferimento è costituita, in particolare, dagli artt. 15 e 16 della legge n. 1077 del 1959 e dagli artt. 1 e 3 della legge n. 965 del 1965. Secondo la previsione normativa, nella CPDEL la base pensionabile è costituita dagli emolumenti che presentano congiuntamente i caratteri della fissità dell'ammontare, della continuità nel tempo e della corrispettività rispetto all'attività lavorativa. Ai fini della quota A, pertanto, è necessario che l'emolumento costituisca una componente fissa e continuativa della retribuzione, ossia che sia stabilmente collegato al rapporto di servizio, abbia un ammontare determinato o determinabile secondo criteri predeterminati e sia corrisposto con carattere non occasionale. Nello specifico la fissità attiene alla predeterminazione dell'emolumento e alla sua non aleatorietà, la continuità richiede che la voce retributiva sia corrisposta con carattere stabile e non meramente occasionale e la corrispettività, infine, implica che essa costituisca remunerazione dell'attività lavorativa prestata.

La distinzione assume incertezza nel caso di emolumenti percepiti durante un comando, in quanto si rende necessario

chiarire se la specifica voce retributiva costituisca una componente stabile e continuativa della retribuzione oppure un trattamento accessorio collegato alla particolare posizione o funzione temporaneamente svolta. Solo nel primo caso, ricorrendo gli ulteriori presupposti previsti dalla normativa, potrà sostenersi la sua valorizzazione nell'ultimo miglio ai fini della quota A. Proprio quest'ultima considerazione è l'elemento dirimente per il presente giudizio in cui l'INPS sostiene, in contrasto con il ricorrente, che la retribuzione di posizione dirigenziale percepita dal ricorrente in posizione di comando non avesse le caratteristiche della fissità e continuità, in quanto per sua natura l'istituto del comando ha natura eccezionale, transitoria e aleatoria, essendo revocabile in ogni momento.

Sul punto deve rilevarsi che sulla natura in sé fissa e continuativa dell'indennità di posizione dirigenziale percepita dal ricorrente non si nutrono dubbi. Infatti, occorre preliminarmente chiarire che l'indennità di posizione dirigenziale, considerata in sé e per la sua natura propria, presenta i caratteri della fissità e della continuità, trattandosi di una componente della retribuzione dirigenziale stabilmente correlata all'incarico ricoperto e determinata secondo criteri predeterminati dalla disciplina normativa e contrattuale. Non è, pertanto, la natura intrinseca dell'indennità di posizione a porre il problema della sua rilevanza ai fini della quota A della pensione. La questione nasce esclusivamente dalla circostanza

che l'incarico dirigenziale è stato attribuito in posizione di comando in amministrazione diversa da quella di appartenenza. In altri termini, non si controverte sul fatto che l'indennità di posizione, quando ordinariamente corrisposta al dirigente nell'ambito del proprio rapporto di servizio, costituisca una componente fissa e continuativa della retribuzione. Ciò che deve essere verificato è se tale caratteristica venga meno, ai fini pensionistici, per il solo fatto che il dirigente, anziché prestare servizio presso l'Amministrazione di appartenenza, sia stato temporaneamente collocato in posizione di comando presso altra Amministrazione. Pertanto, la questione da risolvere non è se l'indennità di posizione sia, per sua natura, fissa e continuativa, caratteristica che deve ritenersi propria dell'emolumento, bensì se la circostanza del comando sia sufficiente, da sola, a escluderne la valutabilità nella quota A della pensione, nonostante l'indennità sia stata effettivamente corrisposta con carattere continuativo durante il periodo considerato.

In tale prospettiva, questo giudice ritiene che la mera temporaneità della posizione di comando non dovrebbe essere confusa con l'eventuale natura temporanea o occasionale dell'emolumento. Infatti, sono concetti distinti, poiché la prima riguarda la durata della posizione lavorativa, mentre la seconda riguarda le caratteristiche proprie della componente retributiva. Al riguardo, la prima questione da risolvere è se la temporaneità

e revocabilità dell'incarico possa incidere sulla natura stabile e continuativa dell'emolumento. Sul punto si richiama la condivisibile pronuncia n. 185/2025 della III Sezione Giurisdizionale d'appello della Corte dei conti che con riferimento a un incarico dirigenziale a termine affidato a un funzionario comunale nella stessa Amministrazione di appartenenza, ha chiarito che *"non ha alcun rilievo la temporaneità dell'incarico di dirigente svolto dall'appellante. Infatti, come spiegato nella sentenza di primo grado la temporaneità, per aver svolto l'incarico di dirigente a tempo determinato, non incide sul carattere di continuità dell'emolumento percepito. Tale carattere si riferisce al fatto che nell'ambito della retribuzione percepita sia un elemento continuativo. In altri termini, lo svolgimento dell'incarico di dirigente comporta la percezione di una data retribuzione e in quella è ricompresa in modo continuativo l'indennità di posizione: è una sua componente strutturale".* Pertanto, bisogna partire dall'assunto per cui la temporaneità dell'incarico dirigenziale non è di per sé un elemento idoneo a far venire meno la continuità e la fissità dell'indennità di posizione percepita dal ricorrente. Conseguentemente bisogna spostare l'attenzione sull'istituto del comando al fine di verificare se sotto un profilo diverso dalla sua natura temporanea possa incidere sull'emolumento in questione rendendolo accessorio, in quanto aleatorio e non stabile. Al riguardo, deve rilevarsi che lo

svolgimento dell'incarico dirigenziale in posizione di comando non appare, di per sé, idoneo a escludere il carattere fisso e continuativo della relativa retribuzione di posizione. Occorre, infatti, tenere distinti due profili tra loro concettualmente diversi: da un lato, la temporaneità dell'incarico e, dall'altro, la natura dell'emolumento corrisposto in relazione all'incarico medesimo. La circostanza che il comando costituisca, per sua natura, una modalità temporanea di utilizzazione del dipendente presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza attiene alla durata e alle modalità di svolgimento del rapporto di servizio, ma non determina, automaticamente, la perdita dei requisiti di fissità e continuità propri della retribuzione di posizione. In altri termini, la temporaneità dell'incarico non comporta necessariamente la temporaneità della componente retributiva che remunera la funzione dirigenziale esercitata durante tale incarico. Ciò che deve essere verificato, ai fini della qualificazione dell'emolumento ai fini pensionistici, è la sua struttura oggettiva, chiarendo se la retribuzione di posizione:

- è prevista dalla disciplina applicabile quale componente ordinaria del trattamento economico del dirigente incaricato;
- è predeterminata nel suo ammontare;
- è corrisposta con carattere periodico e continuativo per tutta la durata dell'incarico;
- è dovuta in ragione dell'effettivo esercizio della funzione

dirigenziale.

Tali caratteristiche non vengono meno per il solo fatto che l'incarico sia stato conferito a un dipendente proveniente da altra amministrazione e sia stato reso possibile attraverso il collocamento in posizione di comando, che costituisce il titolo giuridico attraverso il quale il dirigente viene temporaneamente posto a disposizione dell'amministrazione presso la quale è chiamato a svolgere l'incarico, ma non muta, per ciò solo, la natura della funzione esercitata né quella della retribuzione ad essa stabilmente correlata per tutta la durata dell'incarico. Se la retribuzione di posizione è riconosciuta non in quanto il dipendente si trovi in posizione di comando, bensì in quanto egli ricopra ed eserciti una determinata posizione dirigenziale, la causa dell'emolumento deve essere individuata nell'incarico e nella funzione dirigenziale concretamente svolta, non nella modalità attraverso la quale il dirigente è stato assegnato all'amministrazione di destinazione.

Ne consegue che non appare logicamente corretto desumere la natura non fissa e non continuativa dell'emolumento dalla sola circostanza che il relativo incarico sia stato svolto in comando. Una simile impostazione finirebbe, infatti, per confondere il carattere temporaneo dell'incarico con il carattere temporaneo della retribuzione, mentre si tratta di profili distinti: un incarico può essere temporalmente determinato e, ciò nondimeno, la retribuzione ad esso stabilmente associata può essere fissa e

continuativa per tutta la durata dell'incarico.

Peraltro, una diversa conclusione determinerebbe un'evidente disparità di trattamento costituzionalmente inammissibile, determinando una differenziazione fondata esclusivamente sulla provenienza del dirigente e sulla modalità di conferimento dell'incarico con la conseguenza che a parità di funzione dirigenziale esercitata, di contenuto dell'incarico, di misura della retribuzione di posizione, di periodicità della corresponsione e di assoggettamento a contribuzione, il medesimo emolumento verrebbe considerato fisso e continuativo se percepito da un dirigente dell'amministrazione di appartenenza e, invece, privo di tali caratteristiche se percepito da un dirigente proveniente da altra amministrazione in posizione di comando.

Tale distinzione richiederebbe una specifica ragione desumibile dalla disciplina dell'emolumento, non potendo essere ricavata dalla sola natura temporanea del comando. Il criterio decisivo deve pertanto essere individuato nella natura oggettiva della retribuzione di posizione e nel suo collegamento con la funzione dirigenziale, e non nella modalità, interna o mediante comando, attraverso la quale il dirigente è stato chiamato a svolgere l'incarico.

A conferma deve rilevarsi che in tutti i precedenti giurisprudenziali, richiamati dall'INPS, di senso favorevole alle proprie conclusioni si fa riferimento a un comando disposto per

sopperire temporaneamente a esigenze organizzative dell'Amministrazione ricevente e non a un comando disposto ex art. 19 comma 5-bis del D.lgs. n.165/2001, che diversamente rappresenta una modalità straordinaria per ricoprire un incarico dirigenziale, non avendo l'Amministrazione richiedente adeguate professionalità al suo interno. In tal caso il comando non è la ragione dell'emolumento, ma è soltanto la modalità attraverso cui un dirigente di altra amministrazione può assumere l'incarico e l'indennità di funzione direttoriale non remunera la posizione di comando, ma remunera la funzione di [Omissis…], ed è una componente predeterminata del trattamento economico proprio di tale incarico.

Pertanto, nel caso in esame diversamente dalle fattispecie evidenziate nei precedenti giurisprudenziali richiamati dall'INPS il comando è il mezzo e non la causa dell'emolumento, essendo lo strumento giuridico che consente di svolgere l'incarico presso la Regione Abruzzo, ma non la fonte dell'indennità.

Il fatto che il comando sia temporaneo e straordinario descrive la natura dell'istituto amministrativo, ma non dimostra che ogni elemento della retribuzione percepita durante il comando sia temporaneo ai fini pensionistici. Altrimenti si arriverebbe a una conclusione molto ampia, che non troverebbe alcun riscontro normativo per cui qualunque emolumento percepito da un dipendente comandato sarebbe automaticamente escluso dalla quota A. Pertanto, deve concludersi che l'indennità di funzione

direttoriale percepita dal ricorrente per l'incarico di [Omissis…], in posizione di comando abbia natura stabile, continuativa e corrispettiva con conseguente sua inclusione anche nella Quota A della pensione.

4. Per quanto riguarda le spese di lite ai sensi dell'art. 31 del c.g.c. deve essere disposta la compensazione integrale per la novità della materia trattata e la sussistenza di giurisprudenza contrastante sulla materia oggetto del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c. g. c., respinta ogni contraria eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva, accoglie il ricorso e per l'effetto:

- dichiara la contumacia e il difetto di legittimazione passiva della Regione Abruzzo;

- riconosce il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con l'inclusione dell'indennità di funzione direttoriale maturata in ragione dell'incarico di [Omissis…], nella quota "A" del trattamento di quiescenza;

- dichiara il diritto del ricorrente a conseguire gli arretrati, costituiti dalle differenze dei ratei pregressi, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT;

- compensa fra tutte le parti integralmente le spese di lite;

Così deciso, all'esito della Camera di Consiglio del 23 settembre 2026.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza

Il Giudice

Dott. Gianpiero Madeo

(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il 07/10/2026

Il Direttore della segreteria

F.to Dott.ssa Antonella Lanzi